



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Come si diventa consulente on line?

Autore: Redazione | 06/01/2018



Un mio amico laureato in giurisprudenza desidera mettersi in proprio e svolgere consulenze per conto delle aziende, ma operando con pc o per telefono. Cosa deve fare per non incorrere in violazioni di legge in tema di partita Iva, fisco ed assicurazione?

La **consulenza legale** è un'attività non riservata esclusivamente agli **avvocati**; pertanto, essa può essere prestata anche da chi non sia iscritto all'albo forense, purché si posseda una laurea in giurisprudenza. Il **limite**, ovviamente, è quello di

non poter patrocinare in giudizio. Pacifica è anche la giurisprudenza: secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione (sent. 30 maggio 2006 n. 12840), si può prestare assistenza legale stragiudiziale anche senza essere iscritti all'Ordine professionale, dato che l'attività di assistenza è riservata agli iscritti solo nei limiti della rappresentanza, assistenza e difesa delle parti in giudizio.

Uguualmente, con la sentenza n. 15530/08, la Cassazione, seguendo le indicazioni della Corte costituzionale (sentenza n. 345/1995), ha ribadito che le attività di consulenza non possono essere assegnate in via esclusiva agli iscritti a un albo. Anche alla luce dell'ultima legge professionale del 2012, è previsto che le attività proprie dell'avvocato (quelle cioè sulle quali quest'ultimo vanta l'esclusiva e sono, quindi, interdette agli altri professionisti non iscritti) vi è solo l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali. Sempre la legge professionale, poi, indica come attività di competenza, ma non esclusiva, degli avvocati l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale: dunque, ciò implica che tale attività, per quanto "tipica" dell'avvocato, non può essere interdetta anche a chi non è iscritto all'albo.

Per quanto riguarda il **consulente legale d'azienda** (detto anche **giurista d'impresa**) trattasi di figura molto richiesta dalle grandi società. In merito a questo lavoro, tuttavia, si può dire ben poco se non elencare le competenze richieste e i ruoli suscettibili di esser ricoperti (Legal specialist; Legal counsel; Senior Legal Counsel; Legal manager, che si differenziano per il grado di esperienza e, di conseguenza, di importanza all'interno dell'azienda). Infatti, lavorando alle dipendenze, si tratterà a tutti gli effetti di lavoro subordinato, pertanto salariato dal datore, alle condizioni stabilite dal contratto di assunzione. Le modalità delle consulenze (online, telefoniche, ecc.) dipenderanno dalla tipologia di consulenza richiesta dall'azienda.

Quindi, la disciplina sarà quella del contratto concretamente stipulato. Ad onor del vero, bisogna aggiungere che molte aziende richiedono che il consulente possa anche patrocinare in giudizio, oppure che abbia almeno un *master* alle spalle. È richiesta quasi sempre la conoscenza dell'inglese giuridico.

Se, invece, si vorrà esercitare la professione di consulente legale in proprio, cioè come lavoratore autonomo, si sarà liberi di scegliere le modalità, gestendo la propria attività in maniera indipendente. Il consulente lavoratore autonomo potrà

aprire una **partita iva** indicando, nel tipo di attività, il codice 691010 - attività degli studi legali, destinata all'attività forense e a quella di consulenza giuridica. Dovrà quindi aderire al regime che riterrà più opportuno (forfettario, ordinario, etc.). Attesa la variabilità delle situazioni (il regime dipende dall'età, dal fatto di esser già stato titolare di partita iva, etc.) sarà opportuno consultare un commercialista a riguardo. Il consulente potrà assicurarsi dai rischi della professione scegliendo la polizza professionale per lui più conveniente (normalmente prevedono importi piuttosto bassi, circa 200,00 € annui).

In luogo dell'apertura della partita iva (che di per sé è gratuita, ma comporta altri oneri, quali l'obbligo della dichiarazione dei redditi annuale, anche a reddito zero), qualora il consulente svolga la sua attività solo occasionalmente e non stabilmente, potrà rilasciare a quietanza dell'importo percepito una semplice ricevuta (non fiscale) di prestazione occasionale, specificando che trattasi di prestazione fuori dal campo di applicazione dell'iva ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 633/1972, ricevuta che dovrà comunque contenere: i dati del prestatore (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e codice fiscale); i dati del committente (nome, cognome, o ragione sociale se trattasi di società, partita IVA o codice fiscale, indirizzo); la descrizione della prestazione svolta; l'importo lordo; l'eventuale ritenuta d'acconto (nella misura del 20%, se il committente riveste la qualifica di sostituto d'imposta); l'importo netto percepito; data, luogo e firma del prestatore che rilascia la ricevuta. Se l'importo della prestazione supera i 77,47 euro è necessario apporre all'originale della ricevuta per prestazione occasionale una marca da bollo da 2 euro.

Per quanto riguarda invece obblighi di natura previdenziale ci sono delle peculiarità del lavoro autonomo occasionale che devono essere messe in evidenza: nel caso in cui il reddito percepito nell'anno derivante da attività occasionali (anche da una pluralità di committenti) superi i 5.000 euro, è obbligatoria l'iscrizione alla Gestione Separata dell'Inps ed al versamento dei relativi contributi. In particolare, l'obbligo decorre nel momento in cui il lavoratore occasionale supera la predetta soglia, e solo per l'importo eccedente i 5.000 euro; ad esempio se nel corso dell'anno si percepiscono euro 6.000 di compensi occasionali, i contributi previdenziali devono essere versati sull'eccedenza, pari a 1.000, euro con le aliquote previdenziali in vigore al momento di superamento della soglia, previa iscrizione del lavoratore alla Gestione Separata presso l'Inps.

Per quanto riguarda l'applicazione delle ritenute previdenziali, 2/3 della ritenuta

prevista sarà a carico del committente mentre 1/3 sarà a carico del lavoratore. Ai fini fiscali, il reddito derivante da prestazioni occasionali rientra nella categoria dei “redditi diversi” (articolo 67, comma 1, lettera l), del DPR n. 917/86).

I redditi da lavoro autonomo (anche quelli derivanti da attività occasionali) si determinano calcolando la differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta e le spese inerenti alla loro produzione. Da un punto di vista dichiarativo, i redditi derivanti da prestazioni occasionali devono essere indicati nel quadro D del modello 730 o nel quadro RL del modello Redditi Persone Fisiche. Sia che si presenti il 730 che il modello Redditi, quindi, è opportuno indicare nell'apposito quadro l'importo del reddito lordo percepito e dell'eventuale ritenuta d'acconto subita. In questo modo il reddito percepito sosterà la tassazione Irpef, facendo cumulo con gli altri redditi imponibili percepiti (lavoro dipendente, lavoro autonomo, etc).

Aspetto importante riguarda la possibilità di essere esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi per i soggetti che hanno percepito soltanto redditi da prestazione occasionale sotto i 4.800 euro lordi. In questo caso, il reddito può non essere indicato in dichiarazione, fino al raggiungimento di questa soglia, vi è una specifica detrazione che abbatte totalmente l'imposta dovuta.

*Articolo tratto dalla consulenza resa dall'avv. **Mariano Acquaviva***